

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Modifica del 20 dicembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale del 22 novembre 2005¹;

visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2006²,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2

² Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale o la pesca professionale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri
La segretaria: Elisabeth Barben

Data della pubblicazione: 3 gennaio 2007⁴

Termine di referendum: 13 aprile 2007

¹ FF **2006** 2283

² FF **2006** 2305

³ RS **641.61**

⁴ FF **2007** 1

